



Bruxelles, 1.4.2016
COM(2016) 172 final

2016/0090 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici in relazione al progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo riveduto dell'OMC sugli appalti pubblici ("l'AAP"), entrato in vigore il 6 aprile 2014, definisce un quadro giuridico rinnovato applicabile dalle Parti dell'AAP agli appalti disciplinati. In questo contesto l'accordo riveduto ha previsto la possibilità per le Parti all'AAP di ricorrere a procedure arbitrali qualora siano state sollevate obiezioni a proposte di rettifica, di trasferimento di un ente da un allegato a un altro, di recesso di un ente o ad altre modifiche degli allegati di una Parte dell'appendice I e non sia stato possibile risolvere l'obiezione in consultazione. L'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto stabilisce che il comitato dell'AAP deve adottare procedure arbitrali volte a facilitare la risoluzione delle obiezioni di cui sopra.

In vista dell'entrata in vigore dell'AAP riveduto, le Parti hanno ampiamente discusso il contenuto di tali procedure arbitrali vagliando diverse opzioni da applicare in caso di obiezioni alla modifica proposta del campo di applicazione degli appalti di una Parte e hanno raggiunto un consenso in merito. A questo proposito è stato predisposto un progetto di decisione sulle procedure arbitrali. Per adottare tale progetto di decisione la Commissione deve ricevere dal Consiglio l'autorizzazione a esprimere, in sede di comitato dell'AAP, il parere dell'Unione in merito all'adozione della decisione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Questa è la procedura standard seguita qualora la Commissione debba esprimere il parere dell'Unione in sede di comitato dell'AAP in merito a decisioni che comportano modifiche dei diritti e degli obblighi dell'Unione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), se un organo istituito da un accordo internazionale deve adottare una decisione che ha effetti giuridici, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione. La decisione del comitato dell'AAP relativa all'adozione delle procedure di cui all'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP riveduto rientra nell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE in quanto la decisione è adottata da un organo istituito da un accordo internazionale e avrà effetti giuridici.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'Unione ha competenza esclusiva nelle questioni commerciali. L'azione concertata a livello di Unione può garantire la massima influenza nei confronti dei paesi terzi.

- **Proporzionalità**

Non pertinente.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, se un organo istituito da un accordo internazionale deve adottare una decisione che ha effetti giuridici, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

L'adozione di una decisione sulle procedure arbitrali nel quadro di un accordo internazionale di cui l'Unione è membro non richiede una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Contenuto del progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP riveduto

Richiesta di procedure arbitrali

Il progetto di decisione sulle procedure arbitrali definisce le condizioni di sostanza e di tempo in base alle quali le Parti dell'AAP possono sottoporre ad arbitrato una modifica proposta del campo di applicazione degli appalti di una Parte. Il progetto chiarisce inoltre la procedura da seguire nel caso in cui più Parti sollevino obiezioni alla stessa modifica al fine di concordare un unico arbitrato.

Nomina degli arbitri

Il progetto di decisione fissa il numero degli arbitri e le condizioni che questi devono soddisfare per poter essere nominati. Esso stabilisce in particolare che non dovrebbero essere nominati arbitri i cittadini delle Parti coinvolte nell'arbitrato e i funzionari governativi di terzi.

Partecipazione di terzi

In base al progetto di decisione i terzi avranno la possibilità di partecipare alle procedure arbitrali qualora abbiano un interesse sostanziale nella modifica proposta sottoposta ad arbitrato e qualora abbiano segnalato il proprio interesse al comitato per gli appalti pubblici. Il progetto di decisione stabilisce i diritti dei terzi in questione.

Procedure

Le procedure di lavoro che gli arbitri nominati devono rispettare sono indicate nel progetto di decisione. Tra queste vi sono l'adozione di un calendario per lo svolgimento della procedura arbitrale, lo svolgimento delle riunioni di merito con le Parti e il trattamento delle informazioni riservate comunicate dalle Parti. Il progetto di decisione stabilisce le modalità di conduzione delle riunioni di merito e delle decisioni arbitrali.

Decisione arbitrale

Il progetto di decisione dà indicazioni per quanto riguarda il contenuto, la forma e il calendario della decisione arbitrale e, nei casi pertinenti, offre alle Parti la possibilità di chiedere agli arbitri di determinare il livello dell'adeguamento compensativo che consente alla Parte che apporta modifiche di ottenere un livello comparabile del campo di applicazione degli appalti e di mantenere l'equilibrio fra diritti e obblighi nell'ambito dell'AAP.

Posizione della Commissione sul progetto di decisione sulle procedure arbitrali

Il progetto di decisione stabilisce le condizioni alle quali le Parti potranno sottoporre a procedure arbitrali obiezioni a una modifica proposta da una Parte al relativo campo di applicazione degli appalti nei casi in cui non sia stato possibile risolvere le divergenze in consultazione. Esso definisce un quadro procedurale che porterà chiarezza, certezza giuridica ed efficienza nel trattamento delle obiezioni alle modifica proposta del campo di applicazione.

Raccomandazione

La Commissione raccomanda che il progetto di decisione sulle procedure arbitrali di cui all'allegato sia adottata dal comitato dell'AAP.

Si propone pertanto che la Commissione sia autorizzata a esprimere in sede di comitato per gli appalti pubblici la posizione dell'Unione a favore dell'adozione del progetto di decisione del comitato dell'AAP sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP riveduto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici in relazione al progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo riveduto sugli appalti pubblici ("l'AAP"), entrato in vigore il 6 aprile 2014, definisce un quadro giuridico rinnovato applicabile dalle Parti dell'AAP agli appalti disciplinati. L'AAP ha previsto la possibilità per le Parti all'AAP di ricorrere a procedure arbitrali qualora siano state sollevate obiezioni a proposte di rettifica, di trasferimento di un ente da un allegato a un altro, di recesso di un ente o ad altre modifiche degli allegati di una Parte dell'appendice I e non sia stato possibile risolvere l'obiezione in consultazione.
- (2) A norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP, il comitato per gli appalti pubblici deve adottare procedure arbitrali volte a facilitare la risoluzione di tali obiezioni.
- (3) Le Parti dell'accordo hanno ampiamente discusso il possibile contenuto di tali procedure arbitrali per quanto riguarda le varie opzioni da applicare in caso di obiezioni a una modifica proposta del campo di applicazione degli appalti di una Parte e sono riuscite a raggiungere un consenso in merito.
- (4) Le procedure arbitrali concordate figurano nel progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP.
- (5) Il progetto di decisione sulle procedure arbitrali stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per ricorrere alle procedure arbitrali e definisce le norme che disciplinano la nomina degli arbitri, la partecipazione di terzi alle procedure arbitrali, lo svolgimento della procedura e la decisione arbitrale.
- (6) L'adozione della decisione sulle procedure arbitrali dovrebbe contribuire positivamente al quadro giuridico vigente dell'AAP poiché ha lo scopo di facilitare la risoluzione delle obiezioni sollevate a una proposta di rettifica, di trasferimento di un ente da un allegato a un altro, di recesso di un ente o ad altre modifiche agli allegati di una Parte all'appendice I dell'AAP.
- (7) È pertanto opportuno definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici in relazione al progetto di decisione sulle procedure arbitrali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adozione del progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici dell'OMC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*